



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Determinazione Dirigenziale

N. 51/ 13

di data 09/05/21

Oggetto: L.P. 19.07.1990 N. 23 - L.P. 10.09.1993 N. 26 E S.M. - L.P. 09.03.2016 N. 2 E S.M. PROGETTO ESECUTIVO DEGLI ARREDI PER LA REALIZZAZIONE TEMPIO CREMATORIO NEL CIMITERO MONUMENTALE DI TRENTO. IMPORTO EURO 170.048,24. INDICAZIONE MODALITÀ AFFIDAMENTO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE. OPERA 2836.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che con propria deliberazione n. 93 di data 03.05.2021, immediatamente eseguibile, la Giunta comunale ha approvato in linea tecnica il "progetto esecutivo degli arredi" relativi alla realizzazione del tempio crematorio nel cimitero monumentale di Trento - opera 2836, datato febbraio 2021, elaborato dal Servizio Edilizia pubblica, dell'importo complessivo di euro 170.048,24, così suddiviso:

lotto 1: opere da fabbro allestimento sale	euro	69.662,38	
lotto 1: oneri per la sicurezza (comprensivi di oneri Covid 19)	euro	195,41	
lotto 2: arredi inox cucina	euro	9.676,00	
lotto 2: oneri per la sicurezza (comprensivi di oneri Covid 19)	euro	55,27	
lotto 3: arredi e complementi di arredo	euro	18.026,00	
lotto 3: oneri per la sicurezza (comprensivi di oneri Covid 19)	euro	87,08	
lotto 4: tendaggi	euro	2.378,00	
lotto 4: oneri per la sicurezza (comprensivi di oneri Covid 19)	euro	118,83	
lotto 5: segnaletica	euro	6.466,44	
lotto 5: oneri per la sicurezza (comprensivi di oneri Covid 19)	euro	171,26	
lotto 6: attrezzature	euro	39.630,00	
lotto 6: oneri per la sicurezza (comprensivi di oneri Covid 19)	euro	33,98	
sommano lavori e forniture	euro	145.838,82	
sommano oneri per la sicurezza (comprensivi di oneri Covid 19)	euro	661,83	
sommano	euro		146.500,65
oneri fiscali lotto 1 – lotto 4 - i.v.a. 10%	euro		7.235,46
oneri fiscali lotto 2 – 3 – 5 – 6 – i.v.a. 22%	euro		16.312,13

pagina 1/7

Totale euro 170.048,24
rinviando a successivo provvedimento dirigenziale l'individuazione delle modalità di affidamento dei lavori e delle forniture;

dato atto che i lotti 1 e 4 del quadro economico sono soggetti all'applicazione dell'aliquota i.v.a ridotta al 10% ai sensi dell'art. 127-sexies della tabella A parte III allegata al D.P.R. 633/72, in quanto si tratta di "beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui all'art. 127 quinquies della Tabella A parte III allegata al DPR 633/72". Specificato a tal proposito che i lavori previsti per la realizzazione del tempio crematorio sono parificati alle opere di urbanizzazione primaria richiamate al suddetto punto 127 quinquies, per le motivazioni dettagliate nelle premesse della deliberazione della Giunta comunale 29.10.2018 n. 219 relativa all'approvazione del progetto esecutivo dell'opera, che si intendono qui integralmente richiamate;

dato atto che il progetto è stato suddiviso in sei lotti distinti, riferiti a diverse specializzazioni di settore:

- lotto 1, inerente a lavori relativi ad opere da fabbro allestimento sale;
- lotto 2, relativo alla fornitura e posa degli arredi per le due piccole cucine;
- lotto 3, relativo alla fornitura e posa degli arredi e dei complementi di arredo;
- lotto 4, relativo alla fornitura e montaggio di tende;
- lotto 5, relativo alla fornitura di varie tipologie di segnaletica
- lotto 6, relativo alla fornitura di attrezzature specifiche di settore;

atteso che i sei lotti individuati sono riferiti a tipologie completamente diverse fra loro e che non si addicono ad un accorpamento. Si tratta infatti di lavori relativi ad opere da fabbro per allestimento di sale e di forniture tipologicamente diverse che riuniscono, ciascuna, elementi prodotti da imprese distintamente specializzate nei rispettivi settori. Lo svolgimento di procedure distinte per ciascuno dei sei lotti in questione consente all'Amministrazione di cercare l'esecutore dei lavori e il fornitore fra soggetti qualificati nel singolo settore oggetto di ciascuna tipologia, evitando così l'introduzione di requisiti eccessivamente onerosi che possano limitare la partecipazione alla gara. Nel contempo, rivolgendosi direttamente agli operatori specializzati, si limitano i rincari economici gravanti sull'Amministrazione, derivanti dalla necessità, per le imprese partecipanti, di affidarsi ad altri soggetti per la fornitura di prodotti specialistici non prodotti e/o commercializzati direttamente o nel far eseguire lavorazioni che necessitano di apposite specializzazioni. Il fine perseguito con tale suddivisione, quindi, è sia la ricerca di fornitori direttamente specializzati nei singoli settori di riferimento, sia il contenimento della spesa seppur nella garanzia di qualità del prodotto finale;

dato atto che per le considerazioni sopra riportate si ritiene maggiormente rispondente ad un più efficace raggiungimento dell'obiettivo la suddivisione dell'opera in lotti, secondo quanto definito dagli artt. 3 comma 1 e 7 della L.p. 2/2016 e s.m.;

atteso che nelle scelte progettuali si è osservato quanto disposto dal D.M. 11.01.2017 e s.m. recante i "Criteri ambientali minimi per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni"; si precisa che a tal fine è stato predisposto l'elaborato "Relazione Criteri ambientali minimi" che ripercorre le prescrizioni del D.M. 11.01.2017 e s.m.;

richiamata la L.p. 23 marzo 2020 n. 2 e s.m., recante "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID – 19 e altre disposizioni" e il relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg. e s.m., che hanno introdotto modificazioni nell'ordinamento provinciale dei contratti pubblici al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione di emergenza sanitaria;

atteso in particolare che in base all'art. 3, comma 01 della l.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m., le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, fino alla soglia prevista, per tale tipologia di affidamento, dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legge n. 76 del 2020 (per i lavori euro 150.000,00 e per i servizi e le forniture euro 75.000,00);

atteso che l'importo dei lavori di cui al lotto 1 del quadro economico è inferiore alla

soglia di euro 150.000,00 (oneri e i.v.a. esclusa), fissata dal decreto legge sopra citato;

rilevato per il lotto 1 che l'art. 11 della l.p. 12 febbraio 2019 n. 1 e s.m. recante "Semplificazione delle procedure di affidamento dei lavori pubblici" dispone che "oltre alle procedure già previste dall'ordinamento provinciale, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare i contratti di lavori pubblici di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 200.000 euro mediante procedura negoziata previa consultazione, di tre operatori economici, se esistenti.";

ritenuto di procedere all'affidamento dei lavori e delle forniture del quadro economico di progetto sopra indicato mediante contratto d'appalto che costituisce il sistema ordinario di esecuzione di opere e lavori pubblici per i quali si sia già provveduto a redigere il progetto esecutivo laddove l'obiettivo dell'Amministrazione sia quello di ottenere da un operatore economico la sola esecuzione dell'opera così progettata, conservando in capo all'Amministrazione stessa la relativa gestione;

ritenuto pertanto di procedere all'affidamento dei lavori di cui a lotto 1 del quadro economico, per l'importo di euro 69.857,79 (i.v.a. esclusa) mediante procedura negoziata previa consultazione di tre operatori economici, se esistenti, ai sensi dell'art. 11 della L.p. 1/2019 e s.m.;

atteso inoltre che, in riferimento a quanto disposto dall'art. 3 bis della L.p. 26/1993 e s.m. e dall'art. 44 del relativo regolamento di attuazione, per i lavori previsti al lotto 1 non è applicabile la disciplina dei lavori sequenziali in considerazione dell'esiguità dell'importo dei lavori principali, che rende antieconomica la previsione di distinte procedure e di distinti contratti, a fronte del considerevole impegno organizzativo richiesto per il coordinamento, nell'ipotesi di presenza di più affidatari. Inoltre non si ravvedono elementi di convenienza dal punto di vista tecnico-organizzativo e finanziario in caso di suddivisione in lavori sequenziali. In particolare, il raggiungimento delle prestazioni attese dall'opera ed il rispetto del programma dei lavori previsto presuppongono un attento coordinamento delle varie fasi di realizzazione ed una puntuale assunzione di responsabilità da parte dell'esecutore per quanto riguarda la rispondenza di tutto l'insieme delle lavorazioni alle previsioni del progetto. Quindi non si ritiene possibile una gestione differenziata delle lavorazioni, essendo indispensabile un coordinamento generale da parte dell'appaltatore che deve gestire la successione delle fasi di realizzazione dell'opera in relazione alla propria caratteristica organizzativa. E' inoltre da evidenziare che l'eventuale risparmio ipotizzabile dal ricorso all'istituto dei lavori sequenziali si può ragionevolmente stimare come inferiore al costo aggiuntivo che si può sopporre in ragione della necessità di duplicare la procedura di gara e di provvedere ai maggiori oneri di coordinamento generale dell'opera in fase esecutiva;

atteso che i requisiti di ammissione alla gara saranno determinati in ragione dei minimi stabiliti dalla normativa vigente.

posto, con riguardo al criterio di aggiudicazione per i lavori di cui al lotto 1, che l'art. 3, comma 3, della l.p. 2/2020, introdotto con la l.p. 13/2020, prevede che "per l'affidamento di lavori di importo inferiore alle soglie europee, le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano, a loro scelta, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso".

valutato che il ricorso al criterio del prezzo più basso in relazione all'importo e alla tipologia dei lavori oggetto di affidamento, determina un beneficio in termini di semplificazione e velocizzazione della procedura di gara e anche in fase di esecuzione del contratto. Inoltre non risulta possibile assoggettare gli elementi principali costitutivi le opere da fabbro per allestimento sale a proposte di modifiche o migliorie, poiché già definiti nel dettaglio nel progetto esecutivo in ragione della loro spiccata specificità, con particolare riferimento all'individuazione delle soluzioni progettuali e di dettaglio degli elementi costitutivi che meglio si inseriscono nel contesto delle sale del Tempio crematorio, fortemente connotato dal disegno architettonico degli spazi. Quindi sia le caratteristiche costruttive, che quelle prestazionali sono già fortemente connotate nel progetto esecutivo per gli elevati valori qualitativi che non consentono di rilevare elementi che giustifichino proposte migliorative rispetto alle stesse. Per tali ragioni si ritiene di individuare quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso da determinarsi mediante il sistema dell'offerta prezzi unitari di cui all'art. 16 comma 3 della L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m. e dell'art. 61 comma 1 del

Regolamento di attuazione della L.p. 26/1993 e s.m., approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg.;

richiamate inoltre, relativamente alle forniture di cui ai lotti 2, 3, 4, 5 e 6 del quadro economico, le disposizioni in materia di approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni dettate dalla legge provinciale 19.07.1990 n. 23 e s.m. e in particolare:

- gli artt. 39 bis e ter, recanti disposizioni per la razionalizzazione delle forniture di beni e servizi e in materia di procedure telematiche di acquisto, nonché le relative disposizioni attuative di cui alle delibere della Giunta provinciale e alle circolari provinciali;
- l'art. 36 ter 1, ai sensi del quale le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale quando non sono tenute a utilizzare le convenzioni quadro con le modalità previste con deliberazione della Giunta provinciale, provvedono all'acquisizione di beni e servizi utilizzando gli strumenti del mercato elettronico gestito dall'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti o, in mancanza di beni o servizi, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni di quest'articolo. Resta in ogni caso ferma la facoltà per le amministrazioni di usare gli strumenti elettronici gestiti da CONSIP s.p.a., ad eccezione dei casi di esclusione individuati dal medesimo art. 36 ter 1 e la possibilità di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a cinquemila euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP s.p.a.;
- le indicazioni operative rese sull'argomento dalla Direzione generale e dall'Area tecnica e del territorio (ora Servizio Appalti e partenariati) per le strutture comunali;

valutato quindi di procedere all'affidamento delle forniture di cui ai lotti 2, 3, 4, 5 e 6 del presente progetto, per l'importo di euro 76.642,86, tramite il ricorso agli strumenti elettronici di negoziazione come sopra indicati, a soggetti abilitati sugli stessi per le diverse forniture, mediante trattativa privata ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. h) e comma 5 della L.p. 19.07.1990 n. 23 e s.m. e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7, comma 6, della l.p. 2/2016 e s.m..

I requisiti di ammissione alla gara per le forniture in oggetto sono costituiti dall'iscrizione all'elenco telematico di cui all'art. 19 della L.p. 2/2016 e s.m.;

richiamato l'art. 3 comma 5 bis della L.p. 2/2020 e s.m., recante "Disposizioni in materia di affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea" che dispone: per gli affidamenti di servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore alle soglie europee, le amministrazioni aggiudicatrici procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso. Quando l'amministrazione aggiudicatrice ricorre ad elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa esclusivamente di natura quantitativa o tabellare non nomina la commissione tecnica;

ritenuto di prevedere quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso trattandosi di elementi di arredo le cui caratteristiche relative alle dimensioni, ai materiali compositivi, ai livelli qualitativi, sono definite in modo standardizzato sia in ragione dell'impostazione degli spazi interni del tempio crematorio che della documentazione di progetto, in cui sono riportati gli specifici range riferiti alle caratteristiche dei prodotti entro i quali si può sviluppare l'offerta, in modo da rispettare l'impostazione progettuale. Si ritiene pertanto che le forniture che rispettino le caratteristiche definite in progetto garantiscano alto livello qualitativo pur nella standardizzazione delle caratteristiche dei prodotti, senza necessità quindi di introdurre elementi qualitativi che possano essere oggetto di specifica valutazione tecnica;

atteso che i contratti relativi agli affidamenti dei lavori e delle forniture in oggetto verranno stipulati mediante scambio di corrispondenza;

dato atto che le modalità di affidamento sopra indicate in relazione all'importo e alla tipologia di lavori e di forniture, consentono di garantire un adeguato bilanciamento tra la garanzia di tutela della concorrenza, nel rispetto delle norme in materia, e i principi di economicità ed efficacia procedimentale, snellezza e proporzionalità dell'attività amministrativa. Si tratta di una procedura con un ridotto numero di vincoli operativi, dallo svolgimento in tempistiche contenute, e

con garanzia di adeguata valutazione dell'elemento della convenienza economica tramite un confronto tra un numero ridotto di operatori economici;

dato atto inoltre che l'affidamento dei lavori e delle forniture come sopra indicato avviene in coerenza con le misure di semplificazione da ultimo introdotte e con le indicazioni operative definite dall'Area tecnica e del territorio (ora Servizio Appalti e partenariati) per le strutture dell'amministrazione comunale;

attestata inoltre l'inesistenza in progetto di elementi tali da identificare un prodotto/servizio/opera specifico e connesso con un'impresa individuata o individuabile;

dato conto per quanto riguarda il subappalto, che nel capitolato speciale d'appalto, in coerenza con le "linee guida sull'applicazione dell'articolo 26, comma 1, della L.p. 2/2016 in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 26 settembre 2019", adottate con deliberazione della Giunta provinciale n. 220 di data 21.02.2020, è prevista per tutti i sei lotti la disapplicazione dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 nella parte in cui fissa la quota massima subappaltabile, non rilevando per i lotti in oggetto motivazioni tecniche per limitare il ricorso al subappalto;

atteso che l'intervento in argomento è inserito nel Documento Unico di Programmazione, approvato con deliberazione consiliare 29.12.2020 n. 175 e nel bilancio 2021-2023 approvato con deliberazione consiliare 29.12.2020 n. 176 e successive variazioni;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 30.05.2017 n. 64;
- la L.p. 19.07.1990 n. 23 e s.m.;

- la L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m. e la L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m.;
- la L.p. 12.02.2019 n. 1 e s.m.;
- la L.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m. e il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg.;
- il Decreto sindacale 30.12.2020 prot. n. 306653 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;
- le proprie note istruttorie di data 27.04.2021 prot. n. 110090 e di data 29.04.2021 prot. n. 111936;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

d e t e r m i n a

1. di dare atto che con propria deliberazione n. 93 di data 03.05.2021, immediatamente eseguibile, la Giunta comunale ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo degli "arredi" relativi alla realizzazione del tempio crematorio nel cimitero monumentale di Trento - opera 2836, datato febbraio 2021, elaborato dal Servizio Edilizia pubblica, dell'importo complessivo di euro 170.048,24, rinviando a successivo provvedimento l'indicazione delle modalità di affidamento delle forniture;
2. di procedere all'affidamento dei lavori e delle forniture di cui al quadro economico di progetto secondo le modalità indicate in narrativa;
3. di subordinare il perfezionamento dei rapporti alla stipulazione dei contratti nelle forme indicate in premessa, dando atto che ai sensi dell'art. 14, comma 1 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti spetterà al soggetto stipulante in rappresentanza del Comune completare le condizioni di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il contraente privato;
4. di indicare il sottoscritto Dirigente quale responsabile della gestione dei contratti, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, lett. g) del Regolamento per la disciplina dei contratti;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 12, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti il sottoscritto Dirigente provvederà alla stipulazione dei contratti;
6. di dare conto per quanto riguarda il subappalto, che nel capitolato speciale d'appalto, in coerenza con le "linee guida sull'applicazione dell'articolo 26, comma 1, della L.p. 2/2016 in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 26 settembre 2019", adottate con deliberazione della Giunta provinciale n. 220 di data 21.02.2020, è prevista per tutti i sei lotti la disapplicazione dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 nella parte in cui fissa la quota massima subappaltabile, non rilevando per i lotti in oggetto motivazioni tecniche per limitare il ricorso al subappalto;
7. di dare atto che ai sensi della legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217 all'opera in argomento è attribuito il codice D69D12000110003;

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

Il Dirigente del Servizio
ing. Giuliano Franzoi

Trento, addì 09/05/21

pagina 7/7

Sede legale: via Belenzani, 19 - 38122 – TRENTO codice fiscale e partita IVA: 00355870221 tel. 0461/884111



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Determinazione Dirigenziale	
N. 51/ 13	di data 09/05/21

Oggetto: L.P. 19.07.1990 N. 23 - L.P. 10.09.1993 N. 26 E S.M. - L.P. 09.03.2016 N. 2 E S.M. PROGETTO ESECUTIVO DEGLI ARREDI PER LA REALIZZAZIONE TEMPIO CREMATORIO NEL CIMITERO MONUMENTALE DI TRENTO. IMPORTO EURO 170.048,24. INDICAZIONE MODALITÀ AFFIDAMENTO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE. OPERA 2836.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 13 maggio 2021